



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 16
DEL 20.05.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: aliquote e detrazioni relative all'I.M.U. per l'anno 2014: esame ed approvazione.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì 20 del mese di MAGGIO alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

FERRARI SERGIO
GINI CLAUDIO
MAZZA ALESSANDRO
LEONARDI DAMIANO
CURINO GIANBATTISTA
TRIOSCHI FAUSTO
GALLAVERNA MARINELLA
PROVVIDONI LUCA
BERTA GIANCARLO
FRASCAROLO FABRIZIO
BERRA FRANCESCA BERSABEA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
9	2

Assiste il Segretario Comunale Favino dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sergio Ferrari assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: aliquote e detrazioni relative all'I.M.U. per l'anno 2014: esame ed approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- gli artt. 52 e 59 del D.L.vo 446/1997 riguardanti la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli Enti Locali;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/06 che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- gli artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria – I.M.U.;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale – I.U.C. dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti T.A.R.I. e T.A.S.I., oltre ad una profonda e sostanziale modifica della componente I.M.U., modificata dal D.L n. 16/2014;

CONSIDERATO CHE:

- il presupposto dell'I.M.U. è il possesso di immobili e la sua base imponibile è data per gli immobili iscritti in catasto, dalla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per dei coefficienti, mentre per i terreni edificabili la base imponibile è tuttora data dal valore venale in comune commercio;
- le aliquote fissate dal Legislatore sono:
 - a) aliquota ridotta dello 0,4 per cento per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e per unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie in parola, che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;
 - b) aliquota base dell'imposta pari allo 0,76 per cento per tutti gli altri fabbricati e terreni che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
 - c) l'art. 1, comma 707 della Legge 147/2013 dispone che l'I.M.U. non si applica:
 - al possesso dell'abitazione principale e della pertinenza della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) l'art. 1, comma 708 della L. 147/2013 dispone che, a decorrere dal 01.01.2014 non è dovuta l'I.M.U. relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale dispone che i Comuni, nel determinare l'aliquota, devono rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31.12.2013, fissata al 10,6 per cento;

PRESO ATTO che è stabilita in € 200,00 la detrazione per abitazione principale e che la detrazione prevista è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con l'importo complessivo della maggiorazione che non può comunque superare i 400,00 €;

VISTO infine il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, approvato con provvedimento di Consiglio n. 07 del 29.02.2012;

PRESO ATTO che, sul presente argomento, si è espressa favorevolmente la competente Commissione Consiliare, giusto Verbale di seduta n. 02 in data 03.03.2014;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

EVIDENZIATA la necessità di procedere all'esame del presente argomento che, con separata ed apposita votazione, resa all'unanimità ed in forma palese dai presenti, viene dichiarato urgente ed indifferibile;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell' I.M.U. anno 2014:

- ALIQUOTA 0,4 per cento per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. E' stabilita in € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio a carico di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con l'importo complessivo della maggiorazione che non può comunque superare i 400,00 €.
- ALIQUOTA 0,76 per cento per tutti gli altri fabbricati e terreni;

DI PRENDERE ATTO pertanto che sono esenti dall' I.M.U.:

- l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie in parola, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituto di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

DI RIMANDARE, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, alla vigente normativa ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, approvato con provvedimento di Consiglio n. 07 del 29.02.2012

DI DICHIARARE, con separata ed apposita votazione, resa all'unanimità ed in forma palese dai presenti, il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI CASALINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 16 del 20.05.2014, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa, in relazione alle regole tecniche.

(**X**) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- Rosangela Moro -

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Sergio Ferrari

IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino Dott. Giuseppe

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
_____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

lì, _____

IL MESSO
F.to Balossini Etienne

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino Dott. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs.
267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Favino Dott. Giuseppe
